



Siracusa 16 giugno 2014

Spett.le
Global Industrial Service Srl
Via Unione Sovietica 6/A
96100 Siracusa

Fax 0931 490330
mail: mail@gis.net.it

e.p.c. Spett.le
Priolo Servizi S.C.P.A.
SP ex S.S. 114 Litoranea Priolese km 9,5
96010 Melilli (SR)

Oggetto: Acquisizione dati biometrici

In questi giorni la GIS, azienda che si occupa di sicurezza nel Petrochimico di Priolo, sta rilevando, in occasione del rinnovo dei tesserini d'ingresso le impronte digitali ai lavoratori metalmeccanici. FIM- FIOM - UILM, ritengono tale condotta illegale e fuori da ogni logica sindacale. Infatti anche se le imprese committenti intendessero adottare sistemi di lettura delle impronte digitali per verificare la presenza in servizio dei dipendenti *dovrebbero prima dimostrare che le finalità di controllo non possano essere realizzate con sistemi meno invasivi.*

Questa la decisione Garante ([Verifica Preliminare ex Art. 17 DLgs 196/2003, 17 novembre 2010](#)) che ha respinto le richieste di verifica preliminare con le quali due società (un'impresa di autotrasporti e la sua capogruppo) chiedevano di poter usare un meccanismo di autenticazione biometrico.

La sopra citata decisione conferma il principio generale delineato nel [Comunicato Stampa del Garante 25 luglio 2005](#) secondo il quale è vietato l'uso generalizzato delle impronte digitali dei dipendenti per controllare le presenze sul luogo di lavoro. Tale sistema è troppo invasivo della sfera personale e della libertà individuale. Per raggiungere lo stesso scopo si possono adottare altre tecniche più proporzionate ed ugualmente efficaci.



Il provvedimento del Garante chiarisce ancora una volta che non è lecito l'uso generalizzato e incontrollato dei dati biometrici. Nel caso specifico, esistono molti altri sistemi altrettanto rigorosi per controllare gli ingressi nei luoghi di lavoro, senza mettere a rischio la dignità stessa dei lavoratori interessati.

Da ultimo si rileva che il trattamento di dati biometrici non risulterebbe conforme a legge anche in ragione del fatto che, allo stato, non risulta neanche osservata la procedura prevista dall'art. 4, comma 2 della [legge 20 maggio 1970, n. 300](#) (cui fa espresso riferimento l'art. 114 del Codice), che trova applicazione anche in relazione all'installazione di apparecchiature che consentano "di controllare il rispetto o non degli orari di entrata e uscita e presenza sul luogo di lavoro da parte dei dipendenti" (cfr. [Cass., 17 luglio 2007, n. 15892](#)).

FIM – FIOM - UILM ritenendo il trattamento sproporzionato e non necessario rispetto agli scopi perseguiti, esprime preoccupazione per l'arroganza e la degenerazione di un sistema industriale che sempre più mette in discussione i diritti individuali dei lavoratori e diffida la GIS e le aziende committenti nel perseguire questo intento , intimando la distruzione dei dati biometrici fino ad ora illegalmente rilevati.

In mancanza di sollecita e positiva risposta FIM – FIOM - UILM si vedranno costrette a rivolgersi al Garante della Privacy e alle autorità competenti per ristabilire il rispetto delle normative vigenti.

Distinti saluti.

Segretari Generali
FIM - CISL FIOM - CGIL UILM - UIL
GETULIO G. CATINELLA S. FARANDA M.